

Acconti di imposta 2021: versamento secondo acconto entro il 30 novembre

Martedì 30 novembre 2021 scade il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi.

Come ogni anno il pagamento degli acconti d'imposta Ires, Irpef e Irap si preannuncia particolarmente complicato. Potrebbe infatti essere conveniente effettuare un "ricalcolo" degli acconti determinati con il metodo storico e determinare gli stessi sulla base del metodo previsionale.

Si ricorda che entro il prossimo 30 novembre andrà versato anche il **secondo acconto Inps** per i soggetti iscritti, la **cedolare secca** sulle locazioni e **Ivie/Ivafe**.

La scadenza di novembre non interessa le addizionali Irpef poiché:

- per l'addizionale comunale Irpef l'acconto va versato entro il termine di versamento del saldo Irpef;
- per l'addizionale regionale non sono dovuti acconti.

L'acconto Irpef è dovuto se l'imposta dichiarata in quell'anno (riferita, quindi, all'anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta, e delle ritenute, è superiore a 51,00 euro.

Se **l'acconto Ires** dovuto non supera 257,52 euro deve essere versato in un'unica soluzione entro il 30 novembre.

Per la seconda rata d'acconto il versamento deve essere fatto in un'unica soluzione, senza possibilità di rateazione.

Compensazione

Il versamento della seconda rata d'acconto può essere compensato sia verticalmente (utilizzando crediti per imposte e/o contributi della stessa natura e nei confronti dello stesso Ente impositore e senza la necessità di utilizzare il modello F24) che orizzontalmente (utilizzando crediti per imposte e/o contributi di natura diversa e/o nei confronti di Enti impositori diversi, fatte salve le restrizioni vigenti).

Ricordiamo che il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di 700.000 euro, per ciascun anno solare.

Per l'anno 2021, il limite massimo di crediti d'imposta e di contributi compensabili nel modello F24, è però stato elevato a **2 milioni di euro** dall'art. 22, D.L. n. 73/2021 (Decreto "Sostegni-bis") che, in considerazione della situazione di crisi derivante dall'emergenza sanitaria da Covid-19, ha aumentato la soglia al fine di incrementare la liquidità delle imprese, favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l'istituto della compensazione "orizzontale" di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.

Codici tributo

I versamenti degli acconti Irpef, Ires ed Irap vanno effettuati tramite modello F24 con i seguenti codici tributo:

4034 – anno di riferimento **2021** – IRPEF acconto – seconda rata o pagamento in unica soluzione

2002 – anno di riferimento **2021** – IRES acconto – seconda rata o pagamento in unica soluzione

3813 – anno di riferimento **2021** – IRAP acconto – seconda rata o pagamento in unica soluzione

Gli acconti possono essere calcolati con due metodi alternativi: il metodo "storico" e quello "previsionale".

Il metodo storico

Il metodo storico prevede che i versamenti da effettuare a titolo di acconto (primo e secondo acconto) siano determinati sulla base delle imposte dovute per il periodo d'imposta precedente.

Le percentuali applicabili in caso di utilizzo del metodo storico sarebbero pari al 100% sia per l'Irpef che per l'Ires che per l'Irap.

Il metodo previsionale

In alternativa all'applicazione del metodo storico è sempre facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per l'anno di competenza (c.d. "metodo previsionale").

La previsione deve considerare l'imposta dovuta per l'anno in corso, al netto delle detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto: per ricalcolare l'acconto con il metodo previsionale si deve quindi considerare la situazione reddituale completa.

Per le persone fisiche, in particolare, la previsione dell'Irpef dovuta non potrà limitarsi alla quantificazione dei redditi (di lavoro, professionali o d'impresa) ma dovrà considerare anche gli oneri deducibili o detraibili, le detrazioni, i crediti d'imposta e le eventuali ritenute subite.

Regime minimi/forfetario

Per i soggetti in regime dei contribuenti minimi e in regime forfetario l'imposta sostitutiva deve essere versata in acconto e a saldo negli stessi termini e con le stesse modalità previste per il versamento IRPEF:

- **acconto non dovuto**, qualora l'imposta dovuta e desunta dal rigo "Differenza" del quadro LM sia pari o inferiore

- a 51,00 euro;
- **acconto in unica soluzione**, qualora l'imposta dovuta sia superiore a 51,00 euro ma non a 257,52 euro, da versare nella misura del 100% entro il 30 novembre;
 - **acconto in due rate**, qualora l'imposta dovuta sia superiore a 257,52 euro.

Chi accede a tali regimi nel primo anno d'imposta 2021 non è tenuto al versamento degli acconti dell'imposta sostitutiva: il soggetto verserà l'eventuale saldo dell'IRPEF per l'anno precedente e di eventuali altre imposte sostitutive (es. cedolare secca), mentre nulla è dovuto a titolo di acconto dell'imposta sostitutiva per il regime forfetario.

Rideterminazione acconti obbligatoria

Anche quest'anno, in alcuni casi, sarà **necessario** procedere al ricalcolo obbligatorio degli acconti determinati con il metodo storico.

- **Irpef/Ires noleggio occasionale imbarcazioni** – L'acconto è calcolato includendo gli imponibili nel reddito complessivo e senza tener conto dell'applicazione per l'anno precedente dell'imposta sostitutiva agevolata.
- **Irpef/benzinai** – La deduzione forfetaria non può essere considerata in sede di acconto con il metodo storico.
- **Sopravvenienze attive derivanti da contributi ricevuti dalle imprese sottoposte a procedure di crisi** – L'art. 14, comma 2, D.L. n. 18/2016 ha previsto per i contributi ricevuti nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto una deduzione dal reddito ripartita in cinque quote costanti da effettuarsi nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi d'imposta successivi. Occorre quindi determinare l'acconto dovuto per i periodi d'imposta per i quali è stata operata tale deduzione considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni del

citato articolo.

(MF/ms)